



AOOUGAB - Ufficio del Garante
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0027133 - 28/09/2015 - USCT/15

Collegio Nazionale degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici Laureati
UFFICIO COPIE

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio legislativo

Roma, 16 giugno 2015

APPUNTO

Parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

QUESTIONE DI FATTO

La riforma del secondo ciclo dell'istruzione secondaria tecnica e professionale (cd. Riforma Gelmini), introdotta da due regolamenti governativi (d.P.R. 15 marzo 2010, 87 per gli istituti professionali e d.P.R. 15 marzo 2010, 88 per gli istituti tecnici), ha fatto nascere l'esigenza di adeguare ad essa l'attuale disciplina degli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico. Tale disciplina, infatti, è eterogenea e specifica per ciascuna professione.

La Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR, che ha istituito uno specifico organo tecnico (Comitato Tecnico di Studio) per lo studio dell'adeguamento della normativa in parola e per la definizione di un regolamento unico, ha chiesto a questo UL il parere su due questioni interpretative inerenti l'attuale normativa sugli esami abilitanti alle succitate professioni:

- 1) l'efficacia dei nuovi diplomi (quelli che nascono dalla riforma e che saranno conseguiti per la prima volta nell'a.s. 2014/2015) ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione;
- 2) il contenuto della seconda prova scritta degli esami per l'abilitazione e, in particolare, se tale prova possa avere ad oggetto le materie specialistiche inerenti la relativa abilitazione professionale oppure se debba essere, necessariamente, di carattere generale.

QUESTIO IURIS

1) *Validità/efficacia dei nuovi diplomi ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione*

La prima questione giuridica che si pone riguarda essenzialmente la "validità/efficacia" dei diplomi rilasciati a seguito del superamento degli Esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi interessati dalla riforma del secondo ciclo dell'istruzione secondaria tecnica e professionale ai fini della partecipazione agli Esami abilitanti alle Professioni di Periti agrari, Periti industriali, Geometri, Periti agrari ed Agrotecnici.

Il campo è diviso da due opposte tesi: una prima tesi (Tesi A) - sostenuta da chi ritiene che i nuovi diplomi non siano equipollenti a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli Esami di abilitazione all'esercizio delle professioni, con la conseguenza che per accedere agli stessi sarebbe

necessaria almeno la laurea triennale (o un percorso formativo equivalente a tale tipo di laurea); una seconda tesi (Tesi B), invece, ritiene che i nuovi diplomi siano equipollenti a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione e, pertanto, i primi, al pari dei secondi, consentano la partecipazione agli esami di abilitazione.

Alla luce della riforma del secondo ciclo dell'Istruzione secondaria tecnica e professionale, la tesi che sembrerebbe maggiormente aderente al dato normativo è quella che sostiene l'equipollenza tra i nuovi diplomi e quelli del vecchio ordinamento.

Occorre una breve analisi del quadro normativo vigente per chiarire le argomentazioni a sostegno della tesi sopra citata.

In particolare, la riforma del secondo ciclo dell'istruzione secondaria tecnica e professionale prende avvio dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) il quale, al fine di adottare gli interventi necessari per garantire una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, che conferiscono una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, ha previsto la predisposizione a cura del MIUR (con il concerto del MEF, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti) di un piano programmatico di interventi.

L'attuazione di tale piano è stata demandata, a norma dell'articolo 64, comma 4 del citato decreto, ad uno o più regolamenti governativi di delegificazione (*ex art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*) emanati su proposta del MIUR (con il concerto del MEF, sentita la Conferenza unificata). Tali regolamenti di attuazione provvedono ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi a taluni criteri direttivi stabiliti dalla norma primaria.

L'esercizio della suddetta delega è stato effettuato, per quanto di interesse per il parere *de quo*, attraverso l'emanazione del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Ciò posto, occorre precisare che la questione interpretativa in parola può essere affrontata e risolta alla luce del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 87 del 2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica.

In particolare, l'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 87 del 2010 prevede espressamente che il diploma di istruzione professionale, rilasciato al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi dei "nuovi" istituti professionali, costituisce "titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica [...]" e precisa, comunque, che resta fermo "il valore del diploma medesimo a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico".

Peraltro, l'articolo 8, comma 1, del d.P.R. n. 87 del 2010 stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, gli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente confluiscono nei "nuovi" istituti tecnici di cui al medesimo regolamento, secondo quanto previsto dalla specifica tabella di confluenza allegata allo stesso (Allegato D).

Pertanto, la *ratio* del combinato disposto delle citate norme regolamentari è quella di sancire la perfetta equiparazione dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento.

La medesima interpretazione può essere applicata alle disposizioni disciplinanti i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici riformanti a norma del d.P.R. n. 88 del 2010, in quanto esse sono di contenuto analogo a quelle sopracitate.

Inoltre, occorre osservare che l'articolo 55 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti ed emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) ha stabilito che agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico; geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 (legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione), si accede con il titolo della laurea che appartenga ad una delle classi da esso espressamente indicate.

Viene, inoltre, stabilito che possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

Pertanto, la suddetta norma del 2001, bel lungi dal voler sostituire i vigenti titoli di accesso (i diplomi di istruzione superiore indicati dalle norme di ciascuno degli ordinamenti professionali), ha attribuito la possibilità di accesso a tali esami abilitanti anche a soggetti, che privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi).

Infine, per completezza, occorre ricordare che in materia è intervenuto il Regolamento di attuazione della legge sulle liberalizzazione delle professioni (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recante Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Tale provvedimento, entrato in vigore il 15 agosto 2012 ed emanato secondo la procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da un lato, stabilisce il principio generale dell'accesso libero all'esercizio dell'attività professionale, dall'altro lato, conferma l'obbligatorietà dell'esame di abilitazione; infatti, la norma sancisce che resta *"ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione"* il quale sancisce che *"è prescritto un esame di Stato [...] per l'abilitazione all'esercizio professionale"*.

Ciò posto, occorre evidenziare che sarebbe opportuna una riflessione generale sui requisiti di accesso alle professioni in parola ed particolare sul titolo di studio della laurea (almeno triennale), specifica in relazione al tipo di abilitazione professionale di riferimento, quale titolo necessario per l'esercizio delle professioni.

A tal proposito, occorre segnalare che lo Stato esercita la vigilanza, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile (in particolare il comma 2: *"l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente"*), sugli Ordini e Collegi che organizzano le professioni, curano la tenuta degli Albi ed esercitano il potere disciplinare, esprimendo il riconoscimento del valore sociale della professione.

Con specifico riguardo alle professioni in commento, la vigilanza dello Stato è demandata al Ministero della giustizia dalle singole leggi di riferimento ed in particolare:

- per la professione di geometra, l'articolo 27 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274;

- per la professione di perito agrario, l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 434;
- per la professione di perito industriale, l'articolo 20 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275;
- per la professione di agrotecnico, l'articolo 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251.

In conclusione, il parere dello scrivente Ufficio è favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 87 del 2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica. Tali disposizioni, infatti, salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi).

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze degli Ordini e dei Collegi e per tutelare il valore e la qualità dell'iscrizione ai relativi Albi, si ritiene opportuno chiedere uno specifico parere al Ministero della giustizia, quale organo vigilante sui Collegi professionali, in merito all'opportunità di prevedere l'obbligo del titolo di studio della laurea (almeno triennale) per l'esercizio delle professioni di geometra, perito industriale, perito agrotecnico e perito agrario.

2) Contenuto della seconda prova scritta degli esami di abilitazione

La seconda questione giuridica che si pone riguarda i contenuti della seconda prova scritta per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle medesime professioni. Anche per tale aspetto, le tesi che si contrappongono sono due: l'una (Tesi A) è a sostegno del carattere generale della prova; l'altra (Tesi B) prevede che oggetto della prova scritta siano specifiche materie caratterizzanti le competenze professionali del corrispondente tipo di abilitazione professionale.

Alla luce della vigente normativa sugli esami di abilitazione alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico, la tesi B appare quella più aderente al dato normativo.

La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, stabilisce all'articolo 3 che gli esami hanno carattere specificamente professionale e che i programmi degli stessi sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha esercitato la delega, conferita dalla suddetta legge, con il decreto ministeriale 9 settembre 1957 (integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, il quale tuttavia ha disciplinato gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio di professioni diverse da quelle in commento (di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche).

Infatti, solo con leggi successive sono stati istituiti gli esami di Stato per il conseguimento delle professioni di perito agrario (art. 10 della legge 21 febbraio 1991, n. 54), perito industriale (art. 2

della legge 2 febbraio 1990, n. 17), geometra (art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75) e agrotecnico (art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251). In attuazione di tali disposizioni di normazione primaria, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

- a) Periti agrari: decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168;
- b) Periti industriali: decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e decreto ministeriale 29/12/2000, n° 447;
- c) Geometri: decreto ministeriale 15 marzo 1986 e decreto ministeriale 14 luglio 1987;
- d) Agrotecnici: decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.

Essi prevedono che la seconda prova scritta è/o scritto-grafica sia di natura specialistica.

Con il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono state stabilite disposizioni di modifica e di integrazione della disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni, ricomprendendo nel campo di applicazione soggettivo dello stesso provvedimento, tra le altre, le professioni di perito agrario, di perito industriale, di geometra e di agrotecnico.

In particolare, l'articolo 5 del citato d.P.R. ha previsto che, *salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.*

Nel caso di specie, le leggi istitutive degli esami di Stato per il conseguimento delle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico hanno previsto il comune principio generale che la seconda prova scritta verta questioni caratterizzanti le specifiche competenze professionali proprio del corrispondente tipo di abilitazione professionale.

In conclusione, il parere dello scrivente Ufficio è favorevole alla tesi che sostiene la natura professionale delle questioni oggetto della seconda prova scritta, alla luce delle disposizioni speciali vigenti in materia di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico.